

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSUCCI, SALERNO, NUCARA, ALASIA, CARDINALE,
CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, CHERCHI, COLZI,
DONAZZON, FERRARINI, GASPAROTTO, GRADUATA,
GUERRINI, NONNE, OLIVI, PIERMARTINI, PIRO, PRO-
VANTINI, RICOTTI, SAMÀ, SANDIROCCO, SANGUINETI,
SASTRO, SERAFINI, TESTA**

Presentata il 18 dicembre 1986

Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La distribuzione dei carburanti per autotrazione rappresenta un anello fondamentale per assicurare ai consumatori un qualificato servizio per l'auto. Eppure la nostra rete è tra le più pletoriche e arretrate d'Europa.

Si impone con urgenza la necessità di riorganizzare e riqualificare il settore distributivo e al tempo stesso di qualificare maggiormente la figura professionale degli operatori commerciali.

La delibera CIPE del 20 marzo 1986 ha indicato gli obiettivi e tempi di ristrutturazione della rete carburanti. Al termine del processo dovremmo avere pertanto una rete più funzionale ai consumatori e all'assetto delle città anche punti vendita più moderni ed adeguati.

Nuove tipologie di vendita però richiedono anche nuove attitudini e capacità da parte dei gestori e soprattutto un diverso quadro giuridico.

Occorre prima di tutto modificare il rapporto esistente tra proprietà ed esercizio dell'impresa. Dal comodato occorre passare all'affitto. Ciò appare indispensabile per dare ai gestori un ruolo imprenditoriale autonomo e la veste di titolari di aziende di distribuzione sia di carburanti che di merci e servizi.

Soltanto una reale autonomia dalle compagnie petrolifere ed una pari dignità tra azienda petrolifera e azienda di gestione può creare i presupposti per una modernizzazione della rete distributiva.

Con il comma 1 dell'articolo 1 quindi, si provvede a modificare il rapporto di

comodato in affitto di azienda, mantenendo inalterata la durata minima, novennale, dei contratti inserendo il concetto di disdetta motivata da giusta causa.

Oggi il concessionario può disdire il contratto alla sua scadenza senza alcuna motivazione e ciò, indubbiamente, determina un rapporto contrattuale sperequato che condiziona negativamente l'attività di gestione del punto vendita.

Con il comma 2 si mira a qualificare, anche ai fini commerciali, la figura imprenditoriale del gestore. È previsto pertanto l'obbligo per il gestore di iscrizione al Registro Esercenti il commercio. In tal modo, dovendo il gestore partecipare ad esami e/o corsi abilitanti potrà migliorare le sue capacità professionali; ma tali barriere all'ingresso inoltre impedirà l'entrata nel settore di operatori deprofessionalizzati.

Il comma 3 individua l'ambito di esclusiva di acquisto di carburante per il gestore dell'impianto. Viene confermata l'esclusiva di acquisto presso il titolare del decreto di concessione, o ditta da esso designata, dei carburanti per autotrazione; ciò al fine di garantire il concessionario anche rispetto all'investimento effettuato per la realizzazione dell'impianto.

L'esclusiva di acquisto dei carburanti determina per il concessionario un utile che rappresenta, di fatto, un canone che compensa l'affidamento in affitto della rivendita di carburanti. Da ciò deriva, al quarto comma, l'indicazione di un canone simbolico di una lira per l'affitto di tali strutture.

Occorre considerare che l'impianto di distribuzione dei carburanti assumerà sempre più la dimensione di un'azienda completa di servizi, per cui si rende necessario disciplinare giuridicamente anche le altre attività commerciali presenti secondo le norme vigenti per le locazioni commerciali e ciò viene indicato nell'articolo 2.

Con l'articolo 2 si recepisce il disposto del Regolamento CEE n. 1984/83 che svincola i gestori degli impianti di carburante dall'acquisto in esclusiva dei lubri-

ficanti e merci divese. Tale Regolamento ha preso le mosse dalla necessità di garantire al consumatore prezzi che siano frutto di un adeguato sviluppo della concorrenza.

Allo stato attuale i gestori degli impianti di carburante vengono obbligati dai concessionari ad acquistare in esclusiva presso di loro o di ditte da essi designate, anche i lubrificanti e gli accessori per auto con prezzi di acquisto e di vendita fuori mercato. Infatti il concessionario, non producendo tali merci, si pone il più delle volte come un elemento di intermediazione parassitaria che, per le particolarità della rete distributiva, si scarica in parte sui gestori ed in parte sui consumatori.

Tale norma tende ad accentuare lo stimolo alla competitività che risulta in linea con le esigenze di ristrutturazione sopra evidenziate.

Con l'articolo 3 vengono indicati alcuni diritti del gestore che, equiparandolo agli altri operatori commerciali, gli consentirebbero di assumere compiutamente un ruolo imprenditoriale ed avere maggior spazio per una gestione efficiente dell'impresa.

La possibilità per il gestore di poter cedere a terzi il contratto deriva dal concetto di impresa che si cerca di valorizzare nel comparto e dalla stessa esigenza di assicurare alla scadenza del contratto il diritto a percepire l'avviamento commerciale.

All'articolo 4 viene previsto che le norme di esecuzione della presente legge vengano emanate, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale decreto dovrà anche contenere, in considerazione del fatto che l'impianto di distribuzione carburanti assolve ad una funzione di pubblico servizio, i criteri ed i parametri per la definizione del canone di affitto per le attività integrative alla distribuzione del carburante. Sarà cura dello stesso Ministro trovare il modo per coinvolgere le associazioni di categoria interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi l'esercizio di rivendita dei carburanti mediante contratti di affitto di durata non inferiore a nove anni, automaticamente rinnovabili per altri nove anni, salvo disdetta per giusta causa.

2. L'esercizio di rivendita dei carburanti e affini è soggetto all'autorizzazione amministrativa, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che deve essere intestata al gestore della rivendita che è responsabile della osservanza dell'obbligo della tenuta del libro di carico e scarico.

3. Nel contratto di affitto deve essere stabilito l'obbligo del gestore dell'impianto di vendere carburanti fornitigli, direttamente o indirettamente, dal titolare del decreto di concessione.

4. Il canone di affitto spettante al concessionario è definito simbolicamente in una lira.

ART. 2.

1. I locali e le attrezzature esistenti nell'impianto e necessari per le attività integrative alla distribuzione dei carburanti, devono essere concessi in affitto al gestore della rivendita di cui all'articolo 1.

2. Il canone di affitto di cui al comma precedente è determinato sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il gestore dell'impianto, così come stabilito dalla direttiva della Comunità economica europea n. 1984/83, può acquistare sul mercato e rivendere i prodotti diversi dai carburanti.

ART. 3.

1. I contratti di affitto sia dell'attività di distribuzione dei carburanti che delle attività commerciali integrative devono prevedere inoltre:

a) il diritto del gestore ad usufruire di un periodo di ferie non superiore a 3 settimane consecutive ogni anno;

b) la trasferibilità a terzi da parte del gestore del contratto di affitto senza il consenso del concessionario, che potrà opporsi alla cessione solo per gravi e giustificati motivi;

c) il diritto dei familiari a subentrare nel contratto in caso di decesso o impossibilità giustificata del gestore a proseguire la gestione;

d) la continuità della gestione, alle stesse condizioni, nel caso di trasferimento della titolarità del decreto di concessione;

e) la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca della concessione relativa all'impianto oggetto del contratto di affitto di cui al precedente articolo 1.

2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, i contratti di affitto sono regolati dagli articoli 1615 e seguenti del codice civile.

ART. 4.

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate, sentite le organizzazioni di categoria a livello nazionale più rappresentative, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. I commi ottavo e nono dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono abrogati.